



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 69 del 28 dicembre 2023

ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020

“Modifiche all’Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che “*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023*”;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’articolo 11, comma 2, secondo cui “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre*

2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 recante “Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”;

Vista l'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante “Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

Considerato che con nota prot. n. 8564 del 13/12/2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 55922 del 13/12/2023 il Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) ha richiesto l'attivazione delle procedure per il recupero dell'immobile di proprietà del Demanio Pubblico Militare, Poligono di Tiro a segno in C.da Salti, danneggiato a seguito degli eventi sismici, per un importo complessivo di € 650.000,00,

trasmettendo una relazione descrittiva dell'edificio da cui si evince lo stato ante e post sisma nonché la necessità di ripristinare il Poligono di Tiro a segno in C.da Salti, quale struttura di rilevante importanza storica e notevole valenza sociale, ai fini del rilancio sociale ed economico del territorio comunale;

Vista la nota prot. n. 8011 del 15/12/2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 56237 del 15/12/2023 con cui la Sezione Staccata Autonoma – Ufficio Demanio ha comunicato il proprio nulla osta all'inserimento dell'immobile ad uso fabbricato sociale, ricompreso all'interno della particella identificata catastalmente al Catasto Terreni foglio n.14 part. n.48 del Comune di Sant'Angelo in Pontano, nell'Ordinanza Speciale n.27 del 14 ottobre 2021, individuando come soggetto attuatore idoneo l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, in analogia ad un caso analogo segnalato nella Regione Umbria.

Vista la nota acquisita agli atti al prot. CGRTS-0056753-A del 19/12/2023 trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche con cui si ritiene congrua la stima preliminare effettuata dal Comune di Sant'Angelo in Pontano pari ad € 650.000,00 per il recupero dell'immobile denominato "Poligono di Tiro a segno in C.da Salti" nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC);

Valutata, l'opportunità di porre a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 l'importo di € 650.000,00, necessario per il recupero dell'immobile, Poligono di Tiro a segno in C.da Salti;

Considerata l'opportunità di affidare l'attuazione dell'intervento di cui sopra all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 189 del 2016, per garantire la migliore efficacia di azione, anche in raccordo con il Comune;

Vista la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, acquisita al protocollo CGRTS-0011441 del 06/05/2022, con cui viene richiesto l'inserimento nell'Ordinanza speciale n. 27 del 2021 dell'intervento di ricostruzione della ex stazione di Piedipaterno – Vallo di Nera e relativi annessi sulla ex ferrovia Spoleto - Norcia, preso atto che i danni sulle strutture sono stati aggravati in maniera significativa dalle scosse degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, come rilevato dalle Ordinanze Sindacale n.44 del 19/11/2018, n.36/10/10/2018 e n. 37/10/10/2018 del Comune di Vallo di Nera;

Valutata l'opportunità di porre a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 l'importo di € 1.300.000,00, necessario per il recupero degli immobili relativi all'ex stazione di Piedipaterno – Vallo di Nera;

Considerata l'opportunità di affidare l'attuazione dell'intervento di cui sopra all'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 189 del 2016, per garantire la migliore efficacia di azione in continuità con l'attuazione degli altri interventi sulla ex linea ferroviaria Spoleto - Norcia e anche in raccordo con il Comune;

Considerata la necessità di accelerare e semplificare ulteriormente l'attuazione degli interventi ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 27 del 2021, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica di edifici necessari a garantire il ripristino della piena operatività dei Corpi militari e delle altre Amministrazioni utilizzatrici degli stessi prima degli eventi sismici pubblici e salvaguardarne la funzione strategica svolta, nonché per il rilevante valore, anche simbolico, dagli stessi assunto per la comunità locale;

Considerata l'opportunità che l'Agenzia del Demanio possa gestire anche in modo unitario ed integrato l'attuazione dei diversi interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione degli immobili pubblici ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 27 del 2021, al fine di contenerne i tempi complessivi di realizzazione;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'Ordinanza speciale n. 27 del 2021, prevedendo la possibilità di accorpare gli interventi in lotti unitari anche per tipologie di opere e ricorrere a procedure semplificate per l'affidamento in regime di accordo quadro della progettazione e della realizzazione dei lavori al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi;

Vista la relazione istruttoria per le modifiche all'Ordinanza speciale n. 27 del 2023 predisposta dal Sub Commissario e acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0057999-A-28/12/2023 (*Allegato 1*);

Verificato che gli oneri di cui alla presente ordinanza trovano copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2023, dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DISPONE

Art. 1

(Modifiche all'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189")

1. In ragione alla necessità della necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi, nonché di ripristinare il Poligono di Tiro a segno in C.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) e della ex Stazione di Piedipaterno - Vallo di Nera e annessi della ex linea ferroviaria Spoleto - Norcia (PG), quali strutture di rilevante importanza storica e notevole valenza per le comunità, anche ai fini del rilancio sociale ed economico del territorio, all'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e

ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189" sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi che seguono.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della medesima ordinanza di cui al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: *"Vallo di Nera e Sant'Angelo in Pontano"*.

3. Al comma 2, lettera b, dell'articolo 1 della medesima ordinanza di cui al comma 1, dopo il numero 41 sono aggiunti i seguenti numeri:

"42) Miglioramento sismico – Poligono di Tiro a segno in C.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) per l'importo previsionale stimato di euro € 650.000,00";

"43) Miglioramento sismico – Stazione ferroviaria e annessi in loc. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera (PG) per l'importo previsionale stimato di euro € 1.300.000,00";

4. Al comma 2 dell'articolo 3 della medesima ordinanza di cui al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: *"L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche è nominato soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 189 del 2016, per l'intervento indicato all'articolo 1, comma 2 al n. 42 (Poligono di Tiro a segno in C.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano)"*.

5. Dopo l'articolo 3 della medesima ordinanza di cui al comma 1 è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

"Art. 3-bis

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal Commissario Straordinario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n.29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire

appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.”

6. Dopo l'articolo 4 della medesima ordinanza di cui al comma 1 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

“Art. 4-bis

(Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro)

1. In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articoli 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al d.lgs. n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del d.lgs. n. 36 del 2023.

3. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più aree territoriali o tipologia di opere, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari è stabilito con Decreto del Commissario Straordinario.”

7. Il comma 1 dell'articolo 7 della medesima ordinanza di cui al comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 è pari complessivamente a euro 102.205.745,35. La spesa per gli interventi già finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della presente ordinanza, per un importo totale di euro 57.859.621,04, trova copertura, quanto a euro 56.479.092,27 nell'ambito delle risorse già stanziare con l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.380.528,77 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità; l'ulteriore spesa per i nuovi interventi indicati con i numeri da 25 a 42 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della presente ordinanza, come da importo stimato in base ai quadri tecnici economici e quantificato complessivamente in euro 44.346.124,31 trova copertura, quanto a euro 3.000.000,00 con finanziamento del Ministero della Giustizia, e quanto a euro 41.346.124,31 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità”.

8. Gli Allegati all'Ordinanza speciale n. 27 del 2021 sono integrati con la Relazione del Sub Commissario inerente gli interventi di cui al precedente comma 3 e contenuta all'Allegato 1 della presente Ordinanza speciale.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla maggiore spesa prevista all'articolo 1 comma 7, si provvede nel limite massimo di € 1.950.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3
(Efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE *"Modifiche all'Ordinanza speciale n.27 del 14 ottobre 2021"*

Sommario

1	Premessa.....	2
2	Integrazioni procedurali e Gestionali	3
2.1	Accordo Quadro.....	3
2.2	Gestione e Monitoraggio degli Interventi	3
3	Interventi Integrativi	4
3.1	Poligono di Tiro a segno in C.da Salti.....	4
3.2	Ex Stazione Ferroviaria in Loc. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera	7
3.3	Stima dei Costi.....	11
3.4	Soggetto Attuatore.....	12
4	Conclusioni	13



1 PREMESSA

Ai sensi dell'art.11 c.2 del D. L. n. 76/2020, conv. con mod. con L. n. 120/2020, il Commissario Straordinario ha, tra gli altri, il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici 2016/2017, nonché di disporre le misure acceleratorie necessarie a garantire la loro più rapida ed efficace attuazione. Tale compito è declinato dall'Ordinanza 110/2020 che individua criteri e modalità dell'azione Commissariale, introducendo l'Ordinanza Speciale, quale strumento di statuizione di procedure e organizzazione.

Secondo quanto previsto nell'Ordinanza 110/2020 al fine di ripristinare il territorio nel suo aspetto fisico e nelle sue funzioni sociali ed economiche, per gli interventi riconosciuti critici ed urgenti che divengono volano per il processo complessivo, è ragionevole operare la messa in atto di modalità accelerate di attuazione, anche definendo procedure semplificate e accelerate per l'intera filiera dei processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione all'approvazione, dall'affidamento di lavori e servizi alla costruzione.

La presente relazione, allegata all'Ordinanza *"Modifiche all'Ordinanza Speciale n.27 del 14 ottobre 2021"*, riferisce circa gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente con l'Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni Marche e Umbria, i Comuni di Sant'Angelo in Pontano e Vallo di Nera e il Comando-Infrastrutture dell'Esercito Italiano - Sezione Staccata Autonoma di Pescara, per la definizione delle azioni e delle attività da porre in atto per il ripristino con adeguamento sismico dell'edificio sociale del Poligono di Tiro a segno in C.da Salti del Comune di Sant'Angelo in Pontano e della ex stazione ferroviaria di Piedipaterno-vallo di Nera, e che ha portato alla definizione di un'integrazione all'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021.

Quanto di seguito, deve intendersi integrativo della relazione istruttoria della relativa Ordinanza speciale n. 27 del 2021 e sopra citata.

La presente relazione riferisce dunque gli esiti delle valutazioni condotte con gli Enti sopra citati ai soli fini istruttori dell'Ordinanza Speciale richiamata in epigrafe. Gli elementi descrittivi e informativi in essa contenuti non costituiscono base per lo sviluppo di atti procedurali per la progettazione o l'affidamento della progettazione degli interventi, che devono invece essere determinati e verificati specificatamente dal RUP del singolo intervento.



2 INTEGRAZIONI PROCEDURALI E GESTIONALI

Le modifiche introdotte all'Ordinanza Speciale n. 27 del 2021 in relazione agli aspetti procedurali e gestionali, considerano la necessità di accelerare e semplificare ulteriormente l'attuazione degli interventi ricompresi nell'Ordinanza, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica di edifici necessari a garantire il ripristino della piena operatività dei Corpi militari e delle altre Amministrazioni utilizzatrici degli stessi prima degli eventi sismici pubblici e salvaguardarne la funzione strategica svolta, nonché per il rilevante valore, anche simbolico, dagli stessi assunto per la comunità locale.

2.1 ACCORDO QUADRO

In particolare, si è rilevata l'opportunità che l'Agenzia del Demanio possa gestire anche in modo unitario ed integrato l'attuazione dei diversi interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione degli immobili pubblici ricompresi nell'Ordinanza Speciale n. 27 del 2021, al fine di contenerne i tempi complessivi di realizzazione.

A tale scopo, si prevede, in considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, che il Soggetto Attuatore possa ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

In tali casi, alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si potranno applicare, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo.

2.2 GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Inoltre, allo scopo di garantire il presidio costante dei processi di attuazione degli interventi e assicurare supporto e monitoraggio continuo delle attività, sono state individuate le seguenti misure:

- previsione di una struttura composta da professionalità qualificate che opera presso il soggetto attuatore coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi;
- possibilità per il soggetto attuatore di avvalersi di servizi di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connessi alla realizzazione degli interventi;



3 INTERVENTI INTEGRATIVI

3.1 POLIGONO DI TIRO A SEGNO IN C.DA SALT

Con nota prot. n. 8564 del 13/12/2023, acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 55922 del 13/12/2023, il Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) ha richiesto l'attivazione delle procedure per il recupero dell'immobile di proprietà del Demanio Pubblico Militare, Poligono di Tiro a segno in C.da Salti, danneggiato a seguito degli eventi sismici, trasmettendo una relazione descrittiva dell'edificio da cui si evince lo stato ante e post sisma nonché la necessità di ripristinare il Poligono di Tiro a segno in C.da Salti, quale struttura di rilevante importanza storica e notevole valenza sociale, ai fini del rilancio sociale ed economico del territorio comunale.


Al riguardo, con nota prot. n. 8011 del 15/12/2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 56237 del 15/12/2023, la Sezione Staccata Autonoma – Ufficio Demanio ha comunicato il proprio nulla osta all'inserimento dell'immobile ad uso fabbricato sociale, ricompreso all'interno della particella identificata catastalmente al Catasto Terreni foglio n.14 part. n.48 del Comune di Sant'Angelo in Pontano, nell'Ordinanza Speciale n.27 del 14 ottobre 2021, individuando come soggetto attuatore idoneo l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.

Al fine di ripristinare il Poligono di Tiro a segno, per il rilancio sociale ed economico del territorio comunale, si è ritenuto necessario modificare l'Ordinanza speciale n. 27 del 2021 recante *“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”*, prevedendo l'ulteriore intervento di miglioramento sismico dell'immobile del Demanio Pubblico Militare denominato *“Poligono di Tiro a segno in C.da Salti”*, nel Comune di Sant'Angelo in Pontano;

Nel seguito, ad integrazione della relazione istruttoria allegata all'Ordinanza n. 27 del 2021 sopra citata, si relaziona dunque sulle caratteristiche della struttura, sulla valutazione specifica della sua priorità in termini di criticità e urgenza, sulla stima economica delle opere e sull'individuazione del soggetto attuatore individuato per la sua realizzazione.

Descrizione

Il Poligono di Tiro a segno in C.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano, di proprietà del Demanio Pubblico Militare, è identificato catastalmente al N.C.E.U. al foglio 14, part. 48.



Dal punto di vista urbanistico il Poligono di Tiro a segno si trova in un'area extraurbana. Da Piano Regolatore Generale del Comune di Sant'Angelo in Pontano, l'area ricade in "zona a vincolo legale", nello specifico per la zona del Poligono di Tiro a segno vale il Vincolo Militare Legge n.898/76, così come modificato dalla Legge n.104/90 – art. 31 e Legge n.1150/42 così come modificato dall'Art. n.10 Legge 765/67 – Art. n.81 D.P.R. N.616/77, e in "zona tutelata per la presenza di fabbricati di rilevante valore".


Il Poligono di Tiro a segno in C.da Salti è una struttura di rilevante importanza storica e di notevole valenza sociale, in quanto trattasi di uno dei primi poligoni di tiro aperti in Italia. La costruzione dell'immobile risale al 1884 ed è quindi identificato come bene storico ai sensi del D.Lgs 42/2004 s.m.i.

Tale immobile riveste un'importanza storica sia per la struttura stessa sia per le numerose ed importanti attività svoltesi negli anni, nelle quali alcuni tiratori del Comune di Sant'Angelo in Pontano hanno conquistato medaglie d'oro, anche in gare di tiro a livello nazionale. L'immobile in oggetto quindi viene vissuto dalla cittadinanza come un bene da preservare e far rivivere.

La struttura vanta inoltre un notevole valore a livello sociale e per tale motivo il Comune di Sant'Angelo in Pontano si è adoperato affinché l'immobile tornasse ad essere sede di una nuova sezione di tiro a segno. Ad oggi le procedure per la riassegnazione della sezione di tiro per l'affiliazione alla U.I.T.S. sono state completate mediante la nomina di un Commissario che sta provvedendo alla ricostituzione degli organi sociali della sezione.

L'edificio a pianta rettangolare, è costituito da due livelli fuori terra e da una minima porzione a livello interrato con una superficie lorda complessiva di circa 200 mq e presenta una struttura portante in muratura e copertura a padiglione in laterocemento.

Di seguito alcune foto dell'edificio.



L'edificio è stato gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, ed è stata redatta in data 23/08/2018 una scheda AEDES, che riporta come esito "E - edificio inagibile".

Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	Edificio adibito a poligono di tiro a segno, il suo ripristino ha un elevato valore di funzionalità pubblica, poiché consente la riattivazione delle attività connesse al Tiro a segno.
	Ricostituzione Valore Identitario	Il ripristino della struttura ha un significativo valore simbolico molto elevato legato al recupero di un luogo noto e vissuto dalla comunità.



	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio ha funzione sportiva ed aggregativa, la sua ricostruzione favorisce significativamente la ricostituzione del tessuto sociale ed economico della città.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio ha un elevato valore storico culturale ed è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, pertanto il suo ripristino consegue un'elevata salvaguardia di tale aspetto.
	Propedeuticità di Ricostruzione	Il ripristino della struttura garantirà la riabilitazione funzionale dell'area destinata alle attività legate al Tiro a segno.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Il ripristino di questa struttura non costituisce ottimizzazione delle attività di cantierizzazione della ricostruzione

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	5	1.0
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	5	0.5
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	5	0.5
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	4	0.8
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	2	0,6
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.0	4	0.0
TOTALE				3,4

3.2 EX STAZIONE FERROVIARIA IN LOC. PIEDIPATERNO NEL COMUNE DI VALLO DI NERA


L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-0011441-A-06/05/2022 ha richiesto l'attivazione delle procedure per il recupero della Ex Stazione e della Sottostazione di alimentazione elettrica del treno, ed altri annessi, in Loc. Piedipaterno, nel Comune di Vallo di Nera, di proprietà del Demanio dello Stato, trasmettendo la documentazione ricevuta dal Comune di Vallo di Nera che comprova che gli stessi edifici sono stati danneggiati dal terremoto 97 ma sono stati aggravati, in maniera significativa, dalle scosse degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Al fine di recuperare l'Ex Stazione e la Sottostazione in Loc. Piedipaterno, nel Comune di Vallo di Nera, facenti parte dell'ex ferrovia Spoleto-Norcia, quali strutture di rilevante importanza storica e notevole valenza sociale, si è ritenuto necessario modificare l'Ordinanza speciale n. 27 del 2021 recante "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189", prevedendo l'ulteriore intervento di miglioramento sismico dell'immobile del Demanio dello Stato "Ex Stazione e Sottostazione in Loc. Piedipaterno", nel Comune di Vallo di Nera


Nel seguito, ad integrazione della relazione istruttoria allegata all'Ordinanza n. 27 del 2021 sopra citata, si relaziona dunque sulle caratteristiche della struttura, sulla valutazione specifica della sua priorità in termini di criticità e urgenza e sull'individuazione del soggetto attuatore individuato per la sua realizzazione.

Descrizione

Gli edifici dell'Ex Stazione e Sottostazione di alimentazione elettrica del treno in Loc. Piedipaterno, nel Comune di Vallo di Nera, di proprietà del Demanio dello Stato e in concessione ad Umbria TPL e Mobilità S.p.a., sono identificati catastalmente al N.C.E.U. al foglio 15, part. 389 (Sottostazione) e part. 391 (Stazione).



L'Ex Stazione e Sottostazione si trovano in un'area extraurbana, in posizione isolata su un sito collinare, sono posti in adiacenza alla ex sede ferroviaria della ex tratta Spoleto-Norcia.



L'edificio della Sottostazione, a pianta rettangolare, è databile intorno al 1950, è costituito da due livelli fuori terra e si sviluppa su un'area di sedime di circa 150mq per una superficie totale complessiva di 300mq. Il piano terra presenta l'altezza di un edificio industriale, maggiore di quella del piano primo. L'edificio ha una struttura in muratura portante intonacata, solaio in laterizio e cemento al primo impalcato e copertura in laterizio e cemento con rivestimento in tegole del tipo marsigliesi.

L'edificio della Stazione, a pianta rettangolare, risale alla prima metà del 1900, è costituito da due livelli fuori terra, i due piani presentano stessa altezza con una superficie complessiva totale di 140 mq. L'edificio ha una struttura in muratura portante intonacata, solaio in acciaio e laterizio al primo impalcato e copertura in legno con rivestimento in tegole e coppi.

I due edifici sono vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 s.m.i.

Di seguito alcune foto degli edifici:



Sottostazione di alimentazione elettrica del treno.



Ex Stazione ferroviaria

Gli edifici sono stati danneggiati dal sisma del 1997 e dichiarati inagibili con Ordinanze Sindacali n.130 e n.131 del 1997; sono stati ulteriormente aggravati in maniera significativa dagli eventi sismici del 2016-2017, come risulta dalle Ordinanze Sindacali n.37, n.38 e n.46 del 2018 e dalle perizie giurate redatte in data 31/05/2018.

Valutazione

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.



Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	Edificio a ripristinare a servizio della ex linea ferroviaria Spoleto-Norcia, oggi percorso turistico ciclopedonale. Il suo ripristino ha un elevato valore di funzionalità pubblica.
	Ricostituzione Valore Identitario	Il ripristino della struttura ha un significativo valore simbolico molto elevato legato al recupero di un luogo noto e vissuto dalla comunità.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio ha funzione sportiva ed aggregativa, la sua ricostruzione favorisce significativamente la ricostituzione del tessuto sociale ed economico del territorio.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio ha un elevato valore storico culturale ed è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, pertanto il suo ripristino consegue un'elevata salvaguardia di tale aspetto.
	Propedeuticità di Ricostruzione	Il ripristino della struttura contribuirà alla rifunzionalizzazione del percorso turistico ciclopedonale Spoleto-Norcia.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Il ripristino di questa struttura non costituisce ottimizzazione delle attività di cantierizzazione della ricostruzione

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.2	5	1.0
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	5	0.5
	Rilancio Sociale ed Economico	0.1	5	0.5
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	4	0.8
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.3	2	0,6
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.0	4	0.0
TOTALE				3,4

3.3 STIMA DEI COSTI

La stima del costo, come sotto riportata, è stata definita sulla base di costi parametrici al mq correntemente utilizzati nelle due Regioni per interventi analoghi.

In particolare, per il Poligono di Tiro a segno, il Comune di Sant'Angelo in Pontano, come indicato nella nota prot. n. 8564 del 13/12/2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 55922 del 13/12/2023, considerando un livello operativo L4 dell'immobile in oggetto ha determinato una stima complessiva per l'intervento di € 650.000,00.

L'importo dell'intervento, così come proposto dal Comune di Sant'Angelo in Pontano, è stato ritenuto congruo dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, con nota acquisita agli atti con prot.



CGRTS-0056753-A del 19/12/2023, in ragione della superficie dell'immobile e delle caratteristiche dello stesso, nonché del fatto che trattasi di intervento ricadente nell'ambito della ricostruzione pubblica e quindi soggetta alle procedure di cui al codice appalti vigente.

Analogamente, per la dell'Ex Stazione ferroviaria in Loc. Piedipaterno – Vallo di Nera, e relativi annessi, quale la Sottostazione di alimentazione elettrica del treno, è stato stimato un importo complessivo di intervento su base parametrica e pari a € 1.300.000,00.

Tali importi orienteranno i successivi sviluppi progettuali, ma saranno rivalutati e congruiti in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto.

3.4 SOGGETTO ATTUATORE

Per la realizzazione dell'intervento sul Poligono di Tiro a segno si è ritenuto opportuno individuare come Soggetto attuatore idoneo l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, , ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 189 del 2016, in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali.

Per la realizzazione dell'intervento sull'Ex Stazione ferroviaria in Loc. Piedipaterno – Vallo di Nera si è ritenuto opportuno individuare come Soggetto attuatore idoneo l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 189 del 2016, per garantire la migliore efficacia di azione in continuità con l'attuazione degli altri interventi sulla ex linea ferroviaria Spoleto - Norcia e anche in raccordo con il Comune.



4 CONCLUSIONI

Per quanto dettagliato nei capitoli precedenti, il recupero del Poligono di Tiro a segno in C.da Salti in Comune di Sant'Angelo in Pontano e della Ex Stazione ferroviaria in Loc. Piedipaterno in Comune di Vallo di Nera riveste carattere di urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.110 del 21/11/2020 per la rilevanza delle funzioni pubbliche da ripristinare, per le ricadute sul tessuto sociale e economico del territorio, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici privati ed infine in considerazione del vincolo gravante sull'edificio ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004.

In relazione a queste peculiarità, si rende quindi necessario integrare gli strumenti tecnici e giuridici già disposti dalla precedente Ordinanza Speciale n.27 per l'attuazione degli interventi.

Roma, 28 dicembre 2023

Fulvio M. Soccodato

Sub Commissario